



COPIA

# COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

## PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 52

Adunanza del 28.07.2012

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE A RISCHIO DI EMARGINAZIONE (M.S.)**

L'anno **duemiladodici** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **10,00** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1	OGLIARI GIANCARLO	Presente
2	OGLIARI OSVALDO	Presente
3	MAZZINI GIANMARIO	Presente
4	VENTURA PIETRO	Presente
5	BOFFELLI MANUELA	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il **Prof. Giancarlo Ogliari** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

## **CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE A RISCHIO DI EMARGINAZIONE (M.S.)**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende attivare iniziative volte ad inserire nel mondo del lavoro le "persone svantaggiate" di cui all'articolo 4 della Legge 8.11.1991 n. 381;

VISTI :

- l'articolo 18 della legge 24.6.1997 n. 196 "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" che prevede la possibilità di promuovere iniziative di tirocini formativi e di orientamento, sulla base di apposite convenzioni;
- il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24.6.1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento

PRECISATO che:

- i suddetti rapporti non costituiscono rapporti di lavoro e, quindi, non è prevista la corresponsione di alcuna retribuzione;
- non possono avere durata superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap;
- è fatto obbligo ai soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile organizzativo delle attività;

VISTA la convenzione per l'integrazione lavorativa di persone esposte a rischio di emarginazione (TIROCINIO SOCIO OCCUPAZIONALE), da stipularsi tra Comunità Sociale Cremasca ed il Comune di Trescore Cremasco allegato alla presente deliberazione;

PRECISATO che:

- la durata del tirocinio lavorativo in oggetto è stabilita in mesi 3 dal 16.07.2012 al 15.10.2012
- il Comune di Trescore Cremasco verserà mensilmente al tirocinante la somma di € 200,00;

RITENUTO di approvare la convenzione in oggetto al fine di concorrere fattivamente all'inserimento lavorativo delle "*persone svantaggiate*" di cui all'articolo 4 della Legge 8.11.1991 n. 381;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. Di approvare la convenzione per l'integrazione lavorativa di persone esposte a rischio di emarginazione (TIROCINIO SOCIO OCCUPAZIONALE ), da stipularsi tra Comunità Sociale Cremasca ed il Comune di Trescore Cremasco allegato alla presente deliberazione;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 600,00 imputandola all'intervento 1.10.04.03 capitolo 10411 del bilancio 2012;
3. Di demandare all'ufficio ragioneria la liquidazione mensile della somma di € 200,00 spettante al tirocinante, a seguito di comunicazione del Servizio Inserimento lavorativo dell'Ambito Distrettuale di Crema
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

**SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO**  
**Ambito distrettuale di Crema**

CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA  
DI PERSONE DISABILI ESPOSTE A RISCHIO DI EMARGINAZIONE  
**(Tirocinio Socio Occupazionale)**

TRA

la Comunità Sociale Cremasca a.s.c. con sede in Piazza Duomo 25, C.F./ P.IVA 01397660190, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Dott. Vittorio Coralini nato a Civitella di Romagna (FO) il 21/12/1946;

E

il Comune di Trescore Cremasco con sede legale a Trescore Cremasco (CR) in Via Carioni n. 12 - C.F./P.I. 00265370197 - d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Prof. Giancarlo Ogliari, che ha aderito alla gestione distrettuale del Servizio IL;

VISTO

- L'Art. 2 del Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 ... "I Tirocini formativi e di orientamento sono promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati: ... g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione";
- La circolare n. 24 prot. N. A0039/002/RE del 12/09/2011 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che esclude dal campo di applicazione del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito in Legge 148/2011) i "tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore di disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati";
- l'Art. 11 dell'Accordo di Programma del 28 marzo 2012 per l'attuazione del Piano di Zona 2012-2014 dell'ambito distrettuale cremasco;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le Sue strutture la Sig.ra **[REDACTED]** nata a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** residente a Trescore Cremasco in **[REDACTED]** n. **[REDACTED]**, - C.F. **[REDACTED]** - per un periodo di tirocinio reinserimento/inserimento al lavoro su proposta del soggetto promotore;
- 2) Il Tirocinio Socio Occupazionale è finalizzato all'apprendimento professionale lavorativo e all'integrazione sociale e pertanto non costituisce rapporto di lavoro. La durata è stabilita in mesi tre dal giorno **16/07/2012** al giorno **15/10/2012** eventualmente rinnovabili su accordo delle parti;
- 3) Il soggetto promotore, attraverso la presenza periodica di un operatore e la supervisione dell'équipe del Servizio Inserimento Lavorativo, assicura la corretta applicazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla presente convenzione;
- 4) Il soggetto ospitante si impegna ad inserire l'utente medesimo nell'area lavorativa più idonea alle sue condizioni psicofisiche e a garantirgli la supervisione di un tutore designato;
- 5) il Comune di Trescore Cremasco verserà mensilmente la somma di € 200,00 al tirocinante mediante (a scelta) accredito su c/c bancario o invio a domicilio di assegno;
- 6) Il soggetto ospitante ha l'obbligo di inserire il tirocinante nel protocollo sanitario dell'azienda ed a sottoporre lo stesso alle visite ed agli esami previsti dal medico competente per l'attività svolta qualora essa sia considerata a rischio, pertanto sottoposta a sorveglianza sanitaria, come da Documento di Valutazione dei Rischi del soggetto stesso;
- 7) per il Comune di Trescore Cremasco si impegna a rimborsare la somma corrispondente al 50% del costo di cui Comunità Sociale Cremasca si farà carico per sottoporre il tirocinante non soggetto alla L. 68/99 alla visita medica prevista per le sole mansioni a rischio di cui al precedente punto;
- 8) Il soggetto ospitante ha l'obbligo di inoltrare via fax a Comunità Sociale Cremasca entro il 5° giorno del mese successivo il foglio presenza del tirocinante debitamente compilato e timbrato;

- 9) Il soggetto ospitante ha l'obbligo di comunicare in via telematica e preventivamente (il giorno lavorativo antecedente l'inizio della borsa lavoro) al Centro per l'impiego competente per territorio:
- a - il nominativo del tirocinante con relativa data di avvio e di fine tirocinio;
  - b - la Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) INAIL N° 20131357 / 88 intestata al soggetto promotore sulla quale verrà assicurato il tirocinante.
- Si impegna inoltre a comunicare anche eventuali proroghe (entro 5 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse);
- 10) Il soggetto promotore non si ritiene responsabile di eventuali danni causati da inadempienze del soggetto ospitante relative alla mancata comunicazione della posizione INAIL al Centro per l'impiego competente per territorio (vedi punto 6);
- 11) Il soggetto promotore si impegna a provvedere annualmente al pagamento dei premi dovuti per l'assicurazione dei tirocinanti presso l'INAIL;
- 12) Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- 13) Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale copia della convenzione e ciascun progetto formativo e di orientamento;
- 14) In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
- 15) Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- Il nominativo del tirocinante;
  - Il nominativo del tutore;
  - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio lavorativo ;
  - Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- 16) La presente convenzione ha la durata corrispondente all'esperienza di Tirocinio Socio-Occupazionale e può essere interrotta anche da una sola delle parti per motivate e documentate ragioni, comunicate per iscritto alle altre parti contraenti;
- 17) Il Soggetto ospitante dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e a tutta la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 18) Il soggetto ospitante si impegna ad adempiere agli obblighi di informazione e formazione del tirocinante ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08;
- 19) Se il tirocinante è soggetto minorenni, il soggetto ospitante, ha l'obbligo di adempiere a quanto previsto dal D. Lgs 4 agosto 1999 n. 345 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a non utilizzare il tirocinante in lavorazioni vietate ai lavoratori minorenni;
- 20) La presente convenzione viene redatta in tre originali: 1 per il soggetto promotore, 1 per il soggetto ospitante, 1 per il Comune di residenza del tirocinante.

Crema, \_\_\_\_\_

I contraenti:

Per la  
Comunità Sociale Cremasca a.s.c.  
Il Direttore  
Dott. Vittorio Coralini



Per il  
Comune di Trescore Cremasco  
Il Sindaco  
Prof. Giancarlo Ogliari

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Sindaco**  
F.to Prof. Giancarlo Ogliari

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 04.08.2012 al 18.08.2012**

F.to **Il Messo Comunale**

**Addì, 04.08.2012**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

---

**PARERI DI COMPETENZA**  
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dr.ssa Marzia Zuvadelli

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Loredana Fuschi

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 04.08.2012

**Il Segretario Comunale**  
Dr. Massimiliano Alesio